



COMUNE DI BUCCINASCO  
PROVINCIA DI MILANO

DETERMINAZIONE N° **235** DEL **26 APR. 2016**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI**

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on – line del Comune di Buccinasco in data \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi.

**04** MAG, 2016



1

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'art. 28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali sottoscritto il 14 settembre 2000, che prevede che il Comune, nel caso di un procedimento civile o penale a carico di un suo dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio, possa assumere a proprio carico le spese di difesa, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi e fatta salva la rivalsa sul dipendente in caso di sentenza di condanna;

VISTA la richiesta di pagamento della somma di € 6.000,00 oltre spese, IVA e accessori di legge (già liquidate dall'Ordine degli Avvocati di Milano) avanzata dallo Studio Legale Associato Paradiso Bertolazzi di Milano a titolo di spese legali sostenute in difesa di un dipendente comunale per un procedimento penale a suo carico (n. 463/2015 R.G.N.R.) conclusosi con l'archiviazione ad opera del Giudice per le Indagini Preliminari, tenendo conto che la restante parte della parcella, pari ad € 1.500,00 (oltre spese, cassa, IVA e accessori), è stata anticipata dal dipendente e a quest'ultimo verrà rimborsata direttamente dalla compagnia assicuratrice;

PRESO ATTO degli orientamenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 5367/2004 e Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007), che hanno affermato che l'art. 28 del CCNL sopra richiamato opera anche in caso di archiviazione del procedimento, purché la motivazione escluda qualsiasi responsabilità del dipendente e non faccia riferimento a motivi procedurali, in modo da garantire comunque l'assenza anche potenziale del conflitto di interessi;

VISTO il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. in data 1 ottobre 2015, accertato che l'archiviazione è stata disposta ai sensi dell'art. 408 C.P.P. per infondatezza della notizia di reato e ritenuto quindi che la formulazione del dispositivo escluda la presenza di un conflitto di interessi essendo stato escluso il fatto stesso;

VISTO sempre l'art. 28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali sottoscritto il 14 settembre 2000, che prevede la condivisione con il comune della scelta del legale, ma richiamato il parere della Corte dei Conti sez. Veneto n. 245/2012, che sulla scorta di un parere del Ministero dell'Interno (n. 16.59/2003) ha ritenuto possibile anche il pagamento delle spese ex-post (cioè a procedimento penale concluso) di un legale non concordato, purché la parcella sia congrua alla luce del vigente regolamento per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati;

VISTO anche nel medesimo senso il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 124/2010;

CONSIDERATO che il vigente regolamento in questione è attualmente quello approvato con D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, e che la parcella complessiva di € 7.500,00 rientra nei limiti determinati secondo i criteri del decreto stesso ed appare quindi congrua;

RITENUTO quindi necessario procedere alla liquidazione della parcella richiesta dal legale, dando comunque atto che l'intera spesa è solo anticipata dal Comune, perché verrà ad esso interamente rimborsata dalla compagnia assicurativa con la quale il Comune ha un contratto di copertura assicurativa per la tutela legale dei dipendenti e presso la quale è stato già aperto il sinistro;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO, altresì, l'allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;



2

## DETERMINA

- 1) di provvedere alla liquidazione, in favore dell'Avv. Armando Paradiso di Milano della somma complessiva di € 8.754,72 (€ 6.000,00 oltre spese, cassa, IVA e accessori) a titolo di pagamento fattura n. 1/PA del 5/02/2016 riferita alle spese legali sostenute per le motivazioni citate in premessa;
- 2) di dare atto che tale importo sarà interamente rimborsato al Comune dalla compagnia assicuratrice Europ Assistance come previsto dal contratto di assicurazione fra quest'ultima e il Comune di Buccinasco relativo alla tutela legale dei dipendenti del comune;
- 3) di impegnare allo scopo la somma di € 8.754,72 al cap. 705 del bilancio di previsione 2016 accertando contestualmente la medesima somma al cap. 905;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO- FINANZIARIO  
Dott. Fabio De Maio

Buccinasco, 26/11/16

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione avente ad oggetto: "**LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI**" si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO- FINANZIARIO  
Dott. Fabio De Maio

Buccinasco, 26/11/16

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione avente ad oggetto: "**LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI**" si ritiene regolare sotto il profilo contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria.

(impegno n° 541 ALL. N. 215 )

Ai sensi dell'art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione avente ad oggetto: "**LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.**" si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO- FINANZIARIO  
Dott. Fabio De Maio

Buccinasco, 26/11/16